

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 391

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVI, BORGHINI, CERRINA FERONI, DONAZZON, ALASIA, CARDINALE, CHERCHI, CUFFARO, GRADUATA, GRASUCCI, PROVANTINI, SASTRO, BELARDI MERLO, ANTONI, POCHEZZI, PROIETTI, TREBBI ALOARDI, MACCIOTTA, BOCCHI, GIADRESCO, BARACETTI, CONTI, ZOPPETTI, BELLOCCHIO, LODI FAUSTINI FUSTINI, VIGNOLA, GASPAROTTO, MOTETTA**

*Presentata il 12 agosto 1983*

### Legge quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La democrazia cristiana e le forze conservatrici si sono opposte ancora una volta, alla fine dell'ottava legislatura, all'approvazione definitiva della legge-quadro per l'artigianato.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di artigianato secondo il dettato dell'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, è stato operato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

E sempre più evidente che la legge 25 luglio 1956, n. 860, con cui si diede una regolamentazione all'attività dell'artigianato, esprime una impostazione centralistica che ha creato ormai un contenzioso tra Stato e regioni con conseguenze negative sull'attività della categoria: valga,

per tutti, il fatto che le commissioni per l'artigianato scadute ormai da 10 anni sono nella condizione di non poter più operare neanche in regime di proroga poiché sono pressoché dissolte. Il Governo dal canto suo, dopo aver a lungo abusato dei decreti di proroga dimostra di ignorare persino questa situazione non avendo ancora provveduto all'elementare dovere di assumere l'iniziativa per normalizzarla anche temporaneamente, tanto che i parlamentari della Commissione industria hanno dovuto presentare il 16 gennaio 1980, la proposta di legge n. 1282 per la proroga della durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, essendo queste nuovamente scadute, con la conseguente inefficacia giuridica degli atti da esse compiuti.

È sufficiente questo solo riferimento per intendere tutta l'urgenza che il Parlamento risolva la questione superando la incapacità sinora dimostrata dal Governo, poiché l'inadempienza verso le regioni e verso la categoria non può ulteriormente protrarsi.

Qualora non dovesse essere rapidamente approvata la legge quadro che consenta alle regioni di assumere i provvedimenti legislativi di propria competenza, questa loro prerogativa verrebbe vanificata e l'economia nazionale verrebbe ulteriormente privata dell'apporto che può venire dalle imprese artigiane per uscire dalla crisi, accrescere la produzione, soprattutto l'occupazione giovanile e nel Mezzogiorno e favorire la mobilità dei lavoratori nei processi di ristrutturazione industriale. La nuova legge quadro nella attuazione del dettato costituzionale, deve consentire che le potenzialità imprenditoriali esistenti nell'artigianato italiano possano svilupparsi ulteriormente dando un contributo non trascurabile sul piano economico e sociale.

Nel paese si accentua la crisi economica e cresce la disoccupazione, che ha già raggiunto i 2.300.000 persone di cui circa il 60 per cento giovani.

Si allarga così la fascia dei lavoratori precari, si estende il lavoro nero e quel complesso di fenomeni negativi che hanno dato luogo alla individuazione di una « economia sommersa »: tutto ciò indica la necessità di affrontare con urgenza i nodi che impediscono il rinnovamento del paese.

In questo sforzo per il risanamento economico, così come nella battaglia per sconfiggere il terrorismo, gli artigiani italiani sono una forza produttiva importante, schierata sul terreno del rinnovamento e della difesa della democrazia.

Si tratta di un milione e 400 mila imprese che occupano oltre 3 milioni e 700 mila lavoratori, che assieme alle piccole e medie industrie partecipano alla formazione del reddito nazionale in misura assai ampia, facendo leva in grandissima parte sulle proprie capacità im-

prenditoriali e di autofinanziamento. Un settore, perciò, al quale occorre dare una normativa che ne favorisca il potenziamento e lo sviluppo nell'interesse generale dell'economia.

La proposta di legge che viene presentata dai parlamentari del gruppo comunista, proprio al fine di favorirne un rapido iter procedurale, ricalca il testo approvato dal Senato nella seduta del 30 settembre 1982. In essa, coerentemente col dettato costituzionale, si fissano i principi fondamentali ai quali le regioni devono attenersi nell'emanazione dei provvedimenti di loro competenza e si amplia la dimensione dell'impresa in considerazione delle tendenze in atto nel settore dell'artigianato e in accoglimento delle proposte delle organizzazioni di categoria, nonché delle indicazioni espresse dalle regioni; stabilisce il voto diretto e il metodo proporzionale per l'elezione degli organi di rappresentanza e tutela. Si tratta nell'insieme di misure essenziali per favorire le grandi potenzialità produttive e democratiche presenti nel settore. Sono scelte decisive per sostenere e avviare una azione organica più complessiva che affronti con provvedimenti specifici i nodi del credito, del collocamento e della formazione professionale, dell'associazionismo, delle aree produttive, della previdenza, del fisco, dell'energia, del commercio estero.

La possibilità e la volontà della categoria di andare in questa direzione sono state testimoniate dalla mobilitazione e dalle manifestazioni unitarie degli artigiani svolte anche nel corso del 1983 e negli incontri tra le delegazioni della categoria e i gruppi parlamentari.

L'articolato della presente proposta di legge fissa all'articolo 1 le potestà delle regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione; gli articoli 2 e 3 stabiliscono i requisiti per il riconoscimento dell'impresa artigiana; l'articolo 4 i limiti dimensionali all'impresa; l'articolo 5 la tenuta degli Albi delle imprese artigiane; l'articolo 6 detta norme in materia di consorzi e società consortili; l'articolo 7 disciplina le iscrizioni, le certificazioni, e

le revisioni; l'articolo 8 affronta il delicato problema della formazione professionale ed imprenditoriale; gli articoli 9, 10, 11 e 12 stabiliscono e disciplinano gli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato; infine l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, la legge quadro di cui hanno urgenza gli artigiani, le regioni, il mondo produttivo, è un elemento importante per stabilire un diverso rap-

porto di fiducia verso le istituzioni democratiche in un momento così difficile per il paese. I deputati comunisti facendo proprio il testo votato al Senato da tutti i gruppi politici democratici, danno prova di senso di responsabilità, invitano il Governo ad evitare qualsiasi tipo di manovra dilatoria e al fine di evitare nuove cocenti delusioni tra gli artigiani italiani invitano ad una rapida approvazione del Parlamento della legge-quadro per l'artigianato.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Potestà delle regioni).*

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegando, normalmente, agli enti locali.

## ART. 2.

*(Imprenditore artigiano).*

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

## ART. 3.

*(Definizione di impresa artigiana).*

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti di-

mensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

#### ART. 4.

##### *(Limiti dimensionali).*

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con processo non del tutto meccanizzato, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni



artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

## ART. 5.

*(Albo delle imprese artigiane).*

È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 6.

*(Consorzi e società consortili  
tra imprese artigiane).*

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

ART. 7.

*(Iscrizione, revisione  
ed accertamenti d'ufficio).*

La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuale iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

#### ART. 8.

*(Istruzione artigiana).*

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito

della formazione professione e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

ART. 9.

*(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato).*

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

ART. 10.

*(Commissioni provinciali per l'artigianato).*

La commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al precedente articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia; e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il Presidente dell'amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

#### ART. 11.

*(Commissioni regionali per l'artigianato).*

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

La commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) da tre rappresentanti della regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.

## ART. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato).

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, alla esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vicepresidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## ART. 13.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo Albo.

Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli albi provinciali delle imprese artigiane e della commissione stessa.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.